



## Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Via Fontanarosa 17 - 00177 Roma - Tel. 348.7261407  
info@volontariatogiustizia.it - www.volontariatogiustizia.it

### Certosa di Avigliana

#### Qualcosa di meglio del carcere: perché punire, chi punire, come punire

Desidero innanzitutto ringraziare il Gruppo Abele e Livio Pepino per l'opportunità offerta di incontrare alcuni storici e preziosi amici con cui si sono percorsi tratti di strada, nella certezza della vicendevole condivisione degli obiettivi e del senso della giustizia. Purtroppo alcuni contrattempi, oltre ad impedirmi di essere presente, mi privano di un utile confronto su temi che abbiano tutti a cuore e della presenza di persone straordinarie, in particolare del prof Zagrebelsky che ho avuto l'onore di conoscere a Bologna qualche anno fa. Mando quindi alcune osservazioni scritte.

Il tema che Livio mi ha assegnato è come punire, guardato dall'angolazione del volontariato, quindi come il volontariato riflette sulla domanda e sulla risposta della giustizia, non solo sulla sua amministrazione ma più in generale sull'esigenza di giustizia nell'ambito dell'esperienza della persona.

Posso affermare, dopo lungo tempo dedicato al volontariato, che l'idea preminente di giustizia sia orientata alla riconciliazione, al riconoscimento dell'umanità delle persone, articolata in una prassi maieutica che tenda alla comune riabilitazione sia di chi ha commesso il reato che di chi lo ha subito.

Direi, per quanto riguarda la funzione del volontariato, che è soprattutto un atteggiamento di fronte alla vita, cosciente dei limiti entro cui deve muoversi, come testimonianza della presenza presso la sofferenza: questo mi pare il significato esistenziale. Un'attività ad altissimo contenuto relazionale, in cui l'identità personale è uno strumento specifico con valore d'uso elevato, rispetto ad attività nelle quali sono in primo piano la identità di ruolo e le procedure. Proprio perché il volontario è soggetto "altro" dall'istituzione, quindi non schermato dal ruolo, ha come unica possibilità l'essere se stesso. Un ruolo che affonda le radici nella identità del singolo volontariato come capacità di gestione dell'incertezza e della precarietà legata alle numerose variabili che l'istituzione stabilisce arbitrariamente. Perché spesso succede che, da un giorno all'altro, possa arrivare il benservito. E qui introduco il primo tema legato alla punizione, quella del volontariato. Spesso si sceglie di procedere per vie di fatto attraverso la negazione del dialogo, del confronto, senza alcuna considerazione dei diritti di pari dignità sanciti dai Protocolli di Intesa stipulati con il DAP ed il Ministero della Giustizia.

L'istituzione che invece che cercare il dialogo e il confronto con chi collabora da anni può mostrare il volto duro, voltando lo sguardo dai visi concreti di quelle persone che, per anni, con passione umana e coerenza, hanno reso un carcere più umano, forse perché era uno sguardo troppo imbarazzante da sostenere. Ma chi si punisce realmente in questo modo? Il Volontariato? O una popolazione detenuta ormai allo stremo delle condizioni di vita e della solitudine? O, ancora, il concetto stesso di rapporto democratico tra soggetti sociali? Quello sguardo del volontariato, che, a differenza dell'immagine della raffigurazione di una giustizia bendata, guarda le storie di ciascuno cogliendone le peculiarità e immaginando che l'individualizzazione del trattamento, la ricostruzione della storia personale e la piena presa in carico delle persone non resti solo un sogno o una dichiarazione di intenti. Ma lo sguardo di quel volontariato scomodo, non

afasico, che si adopera perchè si affermi una coscienza sociale rispetto al dramma penitenziario che non trova sufficiente attenzione dalla maggior parte della politica e della società, ormai quasi impermeabile verso una delle più drammatiche questioni sociali del Paese, quel Volontariato che pone in risalto la necessità di denunciare continuamente il pericolo di sottacere la “normalità” degli atti di esclusione, dei processi con cui si valorizza o si disinveste la ragione, spesso è soggetto a punizione.

I pezzi del percorso umano che ci portiamo dietro nelle scelte di vita, e quindi quella parte di persona che offriamo alla persona detenuta costituiscono una spinta motivazionale irriducibile, ci permettono di attraversare con le persone i momenti di impotenza e di disperazione: e qui, la relazione diviene dignità. La penuria dell’offerta trattamentale di questi luoghi stride crudelmente di fronte alla intensità della domanda delle persone. Il diritto al trattamento coinvolge l’individuo nella sua totalità esistenziale: comprende la rete sociale, il lavoro, la vita familiare, l’abitare, la cura di sé, le relazioni emotive ed affettive. Spesso, invece, il trattamento (dove c’è) si riduce alla semplice produzione di un risultato e alla ricerca degli indicatori idonei alla sua previsione futura. Ma la carcerazione e la relativa sofferenza provocano un’alterazione così profonda che non è sufficiente intervenire con un semplice atto tecnico: è necessario aiutare a ritrovare un nuovo equilibrio dell’esistenza. Il vero significato della presa in carico dovrebbe fondarsi nella capacità del trattamento di aderire a una esperienza globale, si fonda nella sua disponibilità a partecipare, con intensità professionale ed emozionale, al processo di ricerca che investe il detenuto. Il trattamento deve diventare un “dialogo” tra persone. Le parole di questo dialogo però non possono riferirsi a un sapere astratto, accademico, appartengono invece a un sapere pratico incarnato nella soggettività delle persone e nella loro relazione.

La riabilitazione dunque, più che una mera presa di coscienza del fatto compiuto, è un dialogo attorno ad esso, è una esperienza, una ricerca.

Per chiudere la riflessione sulla punizione del volontariato (poi passerò alle altre), alcune strategie fondamentali nella pratica quotidiana, elaborate dopo oltre 20 anni di esperienza: sapersi sentire una nullità senza crollare del tutto; mai essere intrusivi; ascoltare con discrezione. Segnalo tre luoghi facilmente accessibili per collegare pratica e teoria.

*Addestramento a sentirsi una nullità.* Andare più volte in un negozio specializzato a chiedere una vite. L’operaio con la tuta da lavoro verrà immediatamente servito mentre tu, con la tua vite in mano, implorando qualche sguardo, ti sentirai chiedere: “Del 2, del 6, a taglio, a stella”, e altri dettagli. Sei diventato, e ti senti, nessuno. Dopo ripetute esperienze, sei pronto per affrontare il DAP.

*Intrusione.* Cercare nei propri luoghi, o in altri, un vecchio calzolaio. Ormai, nella nuova generazione, ti mettono i tacchi di gomma in due secondi, con la macchinetta. Quelli invece, ricurvi sul deschetto, in un bugigattolo di due metri per uno e mezzo, rintanati nell’ombra, con l’unica luce che illumina una suola ed un angolo del pavimento pieno di tutto, quando entri non ti parlano, non sollevano la testa. Se fai l’errore di dire ad alta voce che vuoi una riparazione ed entri nell’antro, ti dirà che non ha tempo e di ripassare tra un mese. Se invece resti sulla soglia e non chiedi nulla, alzerà lo sguardo. Tu dici “Buongiorno” e non chiedi ancora nulla. Allora terrà la testa sollevata e gli potrai mostrare la vecchia scarpa che ami tanto e attendi, resti fermo, perché quando entri nei confini del Sé di un’altra persona sei in un luogo sacro e aspetti, a differenza di chi fa il colloquio col computer davanti. Accetterà allora la tua scarpa sdrucita e sarà magari capace di amarla come la ami tu. Ripetendo l’esperienza, non ti spaventeranno certi comprensibili ritiri della persona incarcerata, quando sembra che nessuna comunicazione sia possibile.

*Silenzi comunicativo.* Su questo lascio che ciascuno pensi ad un suo luogo, in cui la persona può raccontarsi aprendo l’anima.

Passando ora al tema assegnato *Come punire*, immagino non vi saranno sostanziali differenze tra le esposizioni e le proposte dei relatori, certamente concordi sul fatto che il carcere, così com’è, difficilmente può conseguire l’obiettivo della riabilitazione. Occorrerebbe riprendere un discorso organico ed unitario alla luce di un filo conduttore: quello delle numerose sentenze della corte costituzionale, spesso tuttavia disattese, che, costantemente, hanno ribadito il tema dei diritti delle persone private della libertà e la finalità rieducativa della pena.

Avanziamo quindi alcune proposte, sperando di non cadere nel troppo già detto.

- Si evidenzia il diritto ad una vita il più possibile al di fuori della cella, alla tutela della salute, ai legami familiari ed alla promozione degli affetti, fino a riconoscere la possibilità di incontri affettivi riservati. Altra rilevanza va posta sul tema dei permessi, in altre recenti riformulazioni definiti permessi di risocializzazione, incrementandone l'istituto.

- Sarebbe necessaria l'approvazione di nuove norme che prevedano pene principali diverse dal carcere per tutta una serie di reati di non particolare gravità: detenzione domiciliare, pene interdittive, pene prescrittive, lavori socialmente utili, lavori finalizzati al risarcimento del danno, confisca ecc. Quindi pene adeguate al soggetto che si ha di fronte, al tipo di responsabilità e al tipo di reato commesso, conclusioni peraltro condivise tra tutti coloro che hanno presieduto commissioni di riforma del codice penale. Contestualmente, è necessaria una significativa depenalizzazione e l'introduzione di istituti deflattivi quali la messa alla prova anche per imputati adulti, cause di non punibilità, ad esempio, per irrilevanza del fatto o a seguito di attività riparatorie e risarcitorie, accompagnate da prescrizioni specifiche.

- Una sostanziale revisione della legge ex Cirielli. La proposta è quella di abolire il divieto di concessione della detenzione domiciliare attualmente previsto per i recidivi reiterati ai sensi dell'art. 47 *ter*, comma 1 *bis*, ultima proposizione, o.p. (sarebbe sufficiente modificare l'ultima proposizione del citato comma 1 *bis* dell'art. 47 *ter* o.p., sopprimendo le parole da "e a quelli..." fino a "...del codice penale").

La limitazione imposta dalla norma equivale di fatto ad una presunzione assoluta di pericolosità sociale non contenibile nemmeno mediante la concessione del pur restrittivo strumento della detenzione domiciliare. Tale limitazione si distingue però per i suoi evidenti profili di ingiustizia, in quanto il recidivo reiterato, che è colui che ha commesso il terzo delitto, non viene distinto a seconda delle sue *diverse tipologie*: è indifferente per la legge che in relazione alle due precedenti condanne l'interessato abbia espiato, in tutto od in parte, la pena in carcere, ovvero abbia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero si sia visto concedere una misura alternativa alla detenzione, ovvero abbia provveduto all'espiazione della pena mediante il pagamento della pena pecuniaria nella quale quella detentiva sia stata convertita dal giudice della cognizione ai sensi della l.n. 689/1981: tutte tali situazioni risultano a mio avviso del tutto differenti, di modo che sarebbe ragionevole trattarle in maniera differente (maggior rigore si giustificerebbe ad esempio nella situazione di colui che sia tornato a delinquere pur dopo aver patito pregresse carcerazioni, ovvero aver fruito, magari con esito favorevole, di precedenti misure alternative alla detenzione)

- Accanto a questa modifica, bisognerebbe poi praticare una trasformazione dell'art. 4 *bis* distinguendo all'interno delle ipotesi di rapina aggravata, che l'attuale norma in esame sottopone ad un regime perentorio anche per fatti di modesta gravità.

- Andrebbero estesi i limiti di pena previsti per l'accesso alle misure alternative.

- Andrebbe previsto, anche sperando i limiti dell'attuale legge, il principio dell'avvenuta risocializzazione quale criterio generale per la concessione delle misure alternative. La giurisprudenza costituzionale (cfr. la sent. 204/1974 della Consulta) si è più volte espressa in questo senso ove si afferma «il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo»).

- Secondo i dati del DAP i detenuti definitivi a fine 2011 condannati ad una pena inferiore ad un anno sono 2733 (di cui stranieri 1.350) su 38.023 (stranieri 12.544). Questo vuol dire che esiste ancora una fetta consistente di detenuti che sfugge tanto alla sospensione condizionale della pena, alle misure alternative consentite dal meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p., quanto alla nuova forma di detenzione domiciliare introdotta dalla legge 199/2010 (nonostante che questa già a fine ottobre avesse consentito la scarcerazione di 3729 detenuti). A

questi vanno aggiunti tutti coloro che sono in custodia cautelare con la prospettiva di vedersi condannati ad una pena non superiore all'anno.

Per evitare la carcerazione di persone con pena inferiore ad un anno e mezzo e di persone con imputazione che comporterebbero in caso di condanna l'inflizione di pena inferiore ad un anno si suggerisce la seguente normativa.

### **Art. 1 Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199**

Il comma 3 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

Quando il giudice pronuncia condanna a pena detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria, non superiore a diciotto mesi questa è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio». Il pubblico ministero emette comunque decreto di sospensione pena nei casi previsti dall'art. 656 comma 5 e seguenti.

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

3.bis Quando il pubblico ministero ritenga il domicilio non idoneo o, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso ed è privo della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché valuti l'idoneità del domicilio ovvero la sussistenza dello stato di tossicodipendenza e l'idoneità del programma terapeutico.

3. ter Il magistrato di sorveglianza, qualora ne ricorrano i presupposti, dispone che la pena venga eseguita presso il domicilio, altrimenti in stabilimento idoneo a norma degli art. 23 e 26 c.p.

3. quater Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.

### **Art. 2 Modifica all'art. 275 codice di procedura penale**

Al termine del comma 2. bis sono inserite le seguenti parole:

Qualora il giudice ritiene che la pena detentiva inflitta, anche congiunta a pena pecuniaria, possa essere inferiore a diciotto mesi, non può disporre la custodia cautelare in carcere.

Antigone ha presentato numerose e dettagliate proposte sulle modifiche alla legge sulle droghe, tutte condivisibili. Riteniamo di poter aggiungere questo.

I dati relativi alla concessioni dei nuovi affidamenti sono chiari: nel 2005 (anno precedente all'indulto e all'entrata in vigore della legge 49) gli affidamenti terapeutici concessi erano 3.618 di cui 2.616 dalla libertà e 1.002 dalla detenzione, nel corso del 2010, a fronte invece di una popolazione detenuta che nello stesso periodo è, come abbiamo visto, cresciuta di oltre mille unità, si registrano 3.396 concessioni di affidamento, cioè circa il 8% in meno, di cui 962 dalla libertà, quindi meno quasi due terzi in meno rispetto al 2005, e 1.740 dalla detenzione, cioè circa 70% in più. Nel 2011 questo trend non sembra mutare: al 30 settembre i tossicodipendenti in affidamento della libertà erano 906 (dato che lascia presagire che a fine anno essi saranno, nella migliore delle ipotesi, poco più che nel 2010 e il loro numero non arriverà neppure alla metà di quelli del 2005) e 1.685 dalla detenzione.

Le modifiche normative che possono aver causato questo effetto sono molteplici. Una appare eliminabile facilmente, senza contraccolpi mediatici e senza enormi oneri finanziari.

Una delle cause della forte diminuzione degli affidamenti terapeutici dalla libertà è sicuramente rappresentata dalla nuova procedura, prevista dal combinato disposto dell'art. 656 c.p.p. e dell'art. 94 1° comma T.U., per la presentazione dell'istanza di affidamento terapeutico dalla libertà. Questa procedura rappresenta un serio ostacolo alla possibilità di richiedere la misura.

Essa infatti prevede che alla domanda di affidamento, da presentare entro un mese dall'emissione dell'ordine di carcerazione sospeso, sia allegata, "a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcolodipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e – in ogni caso - la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato".

E' evidente che tutto ciò è possibile, ma comunque non facile, per un soggetto già conosciuto dai Ser.T. o dalle strutture comunque autorizzate ad emettere la certificazione, mentre è praticamente impossibile per tutti quei tossicodipendenti che non sono mai stati presi in carico da queste strutture. Questi sono destinati quantomeno ad iniziare la loro pena in carcere anche se l'ordine di carcerazione è stato emesso sospeso, salvo casomai essere mandati in affidamento terapeutico qualche tempo dopo (come dimostra l'aumento degli affidamenti dal carcere che compensa quelli dalla libertà). L'unico effetto di questa norma è quindi quello di ritardare l'affidamento per il tempo necessario ad elaborare il programma, aumentando il sovraffollamento carcerario.

Per eliminare questo inconveniente basta sopprimere nel secondo periodo sesto comma dell'art. 656 c.p.p. (Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3.) l'inciso "salvi i casi di inammissibilità". La soppressione di questo inciso non influirà sull'esecuzione penale di altri soggetti che i tossicodipendenti, dato che l'unica documentazione che le varie disposizioni prevedano debba essere presentata a pena di inammissibilità è quella relativa a loro.

- Aggiungerei una proposta riguardante l'introduzione del numero chiuso, sull'esempio della Norvegia. Lo si può introdurre almeno con riguardo ai cosiddetti liberi sospesi ex art. 656 c.p.p. che il Tribunale di sorveglianza decida di mettere in carcere

- Ancora, andrebbe ripresa una proposta formativa della commissione del CSM su pena e misure alternative, di messa in opera di un raccordo istituzionale e stabile tra attività giurisdizionale e competenze scientifiche e sociali, finalizzato alla ricerca di soluzioni improntate alla "giustizia di prossimità". In tal modo possono ampliarsi forme di collaborazione tra Ministero della Giustizia e istituzioni locali che consentano la costituzione di apposite "équipes" – nelle sedi dei Tribunali – composte da assistenti sociali, psicologi e psichiatri dei servizi territoriali, in modo da realizzare "unità operative" per i processi con rito direttissimo, a carico di tossicodipendenti, soggetti socialmente marginali o portatori di problematiche psichiche. Congiuntamente, si rende necessaria la periodica indizione di "conferenze di servizi" composte dalla magistratura, dal DAP e dai servizi competenti, per effettuare una funzione di monitoraggio sia dei risultati dell'analisi sul singolo sia del complessivo funzionamento, anche al fine di suggerire gli opportuni adattamenti esecutivi.

- Deve essere affrontato, al più presto, il tema della riforma dei codici in materia di imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza psichiatriche.

- In ultimo, è doveroso procedere all'approvazione di un disegno di legge inteso ad introdurre il reato specifico di tortura nel nostro codice penale. E' necessario guardare la realtà del carcere fino in fondo la realtà con la quale ci misuriamo. Nel momento in cui emergono fatti nei quali il carcere rivela il suo volto violento, si deve avere l'onestà di guardarli in faccia. Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura sollecita ripetutamente le amministrazioni penitenziarie degli Stati richiamandole a condannare l'uso della violenza in carcere e ad indagare sui fatti.

In Italia la pena è diventata una drammatica questione umanitaria, che deve spingerci ad agire per realizzare una pena in conformità ad un sistema democratico.

